

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3949 del 03/08/2023
Oggetto	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE SUL FIUME SAVIO IN COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FC) ĩ LOCALITA' LE RITI - RICHIEDENTE: MAZZOLI FILIPPO - USO: ATTRAVERSAMENTO CON CONDOTTA DI CAPTAZIONE ACQUA - PRATICA: FC23T0012
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4102 del 03/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno tre AGOSTO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE SUL FIUME SAVIO IN
COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FC) – LOCALITA' LE RITI
RICHIEDENTE: MAZZOLI FILIPPO
USO: ATTRAVERSAMENTO CON CONDOTTA DI CAPTAZIONE ACQUA
PRATICA: FC23T0012**

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e

- l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dott.ssa Tamara Mordenti;
 - la Deliberazione del Direttore Generale n. 130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione, con decorrenza 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico e si è disposto, altresì, il rinnovo degli incarichi di funzione relativi al demanio idrico a fare data dal 1/01/2023 e sino al 31/10/2023;
 - la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;

DATO che sulla base del nuovo assetto organizzativo presso l'Area Autorizzazioni e Concessioni Est è stato individuato il Polo specialistico Demanio idrico Suoli al quale sono state assegnate le attività inerenti il demanio idrico suoli e il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni ad esse collegate per il territorio di Ravenna/Forlì-Cesena/Rimini e tale Polo è stato assegnato all'incarico di funzione Anna Maria Casadei;

PRESO ATTO che con istanza pervenuta in data 01/02/2023 con protocollo PG/2023/17934, i Sigg. Mazzoli Elvio e Mazzoli Filippo, entrambi con residenza in Comune di Bagno di Romagna (FC), hanno chiesto la concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico di pertinenza del corso d'acqua fiume Savio con un attraversamento con condotta di captazione acqua da sorgente con tubazione flessibile in PVC del diametro di mm. 40 c.a. lunghezza mt. 26, in Comune di Bagno di Romagna (FC), località Le Riti, individuate al foglio 189 fronte mappali 47-59-60 e foglio 192 fronte mappale 29 e hanno conferito procura speciale all'Arch. Luciano Botti (pec: lucianobotti@archiworldpec.it) – codice pratica FC23T0012;

DATO ATTO:

1. che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n 85 del 29/03/2023 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
2. che il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, con nota acquisita da Arpae in data 28/04/2023 al PG/2023/74149, ha comunicato che l'istanza di cui sopra rientra all'interno di un procedimento unico attivato presso i loro uffici in data 17/04/2023 – pratica 20/PROU/2023 – e con la medesima ha trasmesso indizione della Conferenza di Servizi semplificata e asincrona;
3. che con note acquisite da ARPAE ai PG/2023/80098 del 08/05/2023, PG/2023/92927 del 26/05/2023, PG/2023/95481 del 31/05/2023, PG/2023/101408 del 09/06/2023, PG/2023/109478 del 22/06/2023, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha trasmesso avvio del procedimento, richiesta integrazioni, integrazioni e nulla osta relativi al procedimento unico di cui alla pratica 20/PROU/2023 e alla pratica di concessione FC23T0012;
4. che in data 29/05/2023, acquisita al PG/2023/93455, l'Arch. Botti ha trasmesso nota con cui comunica che l'impresa individuale Mazzoli Filippo (P.IVA 04551430400) con sede legale in Comune di Bagno di Romagna (FC), a seguito di acquisizione dell'immobile a cui è funzionale la captazione d'acqua oggetto di concessione, subentra nel procedimento di cui alla pratica FC23T0012;
5. che ARPAE con nota PG/2023/102213 del 12/06/2023 ha trasmesso avvio del procedimento e indizione della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona per l'acquisizione dei pareri necessari al rilascio della concessione demaniale;
6. che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 444 del 08/02/2023, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2023/116412 in data 04/07/2023, ha rilasciato il nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nell'art. 6 del Disciplinare, parte integrante del presente atto;
7. che la Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane Area Biodiversità ha trasmesso la valutazione di incidenza, acquisita con protocollo Arpae PG/2023/123244 in data 14/07/2023 con esito positivo in quanto

l'intervento non determina incidenza negativa significativa sul sito della Rete Natura 2000 zona ZSC IT 4080005 "MONTE ZUCCHERODANTE";

8. che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2023/133778 del 02/08/2023;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

1. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
2. ha versato il deposito cauzionale pari ad € **250,00** in data 01/08/2023 ai sensi dell'Art. 8 della L.R. 2/2015;
3. ha versato l'importo di € **89,45** in data 01/08/2023 quale rateo canone anno 2023 (5/12);

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute sia nel disciplinare, parte integrante del presente atto, sia nel citato "Nulla Osta Idraulico" rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 12 ovvero fino al 31/12/2034 ai sensi dell' art. 17 comma c) della L.R. n.7 del 14 aprile 2004;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento Dssa Anna Maria Casadei ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di concedere all'impresa individuale Mazzoli Filippo (P.IVA 04551430400) con sede legale in Comune di Bagno di Romagna (FC) la concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico di pertinenza del corso d'acqua fiume Savio con un attraversamento con condotta di captazione acqua da sorgente in Comune di Bagno di Romagna (FC), località Le Riti, individuate al foglio 189 fronte mappali 47-59-60 e foglio 192 fronte mappale 29 – codice pratica **FC23T0012**;
2. di rilasciare la concessione richiesta dalla data di adozione del presente atto per una durata pari a 12 anni ovvero fino al **31/12/2034**;
3. **di stabilire in 12 mesi la durata del Nulla Osta alla realizzazione dei lavori ricadenti nell'ambito fluviale, decorrenti dalla data di conclusione del procedimento unico denominato 20/PROU/2023 attivato presso l'Unione Comuni Valle del Savio; il concessionario dovrà comunicare, tramite PEC, le date di inizio e di fine dei lavori ad Arpae (aoofc@cert.arpa.emr.it) e all'Agenzia (ASTePC)- Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena (stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it);**
4. di fissare il deposito cauzionale in € **250,00**, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2 e successive modifiche. Il deposito verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
5. di stabilire che il canone annuo solare è pari a € **214,67** e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
6. di stabilire che, in caso di mancato pagamento del canone, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
7. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;

8. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
9. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico n. 444 del 08/02/2023, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 04/07/2023, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2023/116412 e che si consegna in copia semplice al concessionario;
10. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
11. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae e sarà consegnata al concessionario una copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

DI STABILIRE CHE:

12. il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
13. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
14. il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dott.ssa Tamara Mordenti
(Documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale intestata a Mazzoli Filippo (P.IVA 04551430400) con sede legale in Comune di Bagno di Romagna (FC)- codice pratica **FC23T0012** .

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di un'area demaniale sul corso d'acqua Fiume Savio con un attraversamento con condotta di captazione acqua da sorgente in Comune di Bagno di Romagna (FC), località Le Riti, individuata al foglio 189 fronte mappali 47-59-60 e foglio 192 fronte mappale 29 di detto comune.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al **31/12/2034**.

Il Nulla Osta alla realizzazione dei lavori ricadenti nell'ambito fluviale ha efficacia a decorrere dalla data di conclusione del procedimento unico denominato 20/PROU/2023 attivato presso l'Unione Comuni Valle del Savio ed avrà durata **pari a 12 mesi**.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.
2. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di € **214,67** per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
3. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
4. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad € **250**.
5. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, potrà essere integrato in base agli adeguamenti normativi. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpa, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica

per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.

3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
9. **L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli**

obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI NULLA OSTA IDRAULICO

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico n. 444 del 08/02/2023, rilasciato con nota del 04/07/2023, trasmessa dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13 e registrata al protocollo Arpae PG/2023/116412:

"Omissis ..

I lavori in oggetto saranno subordinati alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- 1. la presente autorizzazione ha validità **12 mesi** dalla data del rilascio della stessa, e concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale;*
- 2. **il soggetto destinatario della presente autorizzazione dovrà comunicare le date di inizio e di fine dei lavori;***
- 3. è a carico del richiedente il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali;*
- 4. il soggetto autorizzato dovrà chiedere ed ottenere dalle amministrazioni competenti gli ulteriori ed eventuali permessi, nulla osta, concessioni o atti di assenso comunque denominati occorrenti in relazione alle attività da realizzare. Questa amministrazione resta in ogni caso estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio dell'autorizzazione concordata, considerato che essa è rilasciata fatti salvi eventuali diritti di terzi e/o di altre amministrazioni.*
- 5. La durata dei lavori dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario alla loro esecuzione e dovranno essere adottate le misure e le cautele atte a minimizzare i disturbi derivanti dalle attività di cantiere agli habitat, alla fauna e alle specie vegetali presenti nelle zone circostanti;*
- 6. durante i lavori non si dovrà ostacolare il regolare deflusso delle acque e comunque nessun compenso potrà essere richiesto per eventuali danneggiamenti in caso di sommersione dalle acque di piena;*
- 7. il richiedente dovrà dare informazione alla Regione Emilia-Romagna, Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca di Forlì-Cesena (all'indirizzo di posta elettronica certificata stacp.fc@postacert.regione.emilia-romagna.it o al fax n. 0543-714714, della data di inizio dei lavori in alveo, con almeno quindici giorni di preavviso, ai fini della valutazione, da parte dei tecnici del Servizio sopracitato, delle possibili turbative all'habitat naturale e della presenza di fauna ittica. Tale Servizio della Regione provvederà a formulare le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento;*
- 8. La tubazione sarà posta in opera e protetta con ogni cautela e dispositivo idoneo a prevenire perdite che possano causare erosioni e cedimenti delle sponde del corso d'acqua;*
- 9. **La condotta per l'acqua dovrà essere adeguatamente protetta in modo tale da sopportare il peso dei mezzi di trasporto e delle macchine operanti nell'ambito fluviale, restando questo Servizio totalmente sollevato da eventuali responsabilità per danni conseguenti;***
- 10. La condotta interrata sarà segnalata con tabelle recanti le indicazioni utili sul manufatto (tipo, percorso e profondità, ecc.) posizionate in superficie in accordo col personale dell'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena (UTSTPC Forlì-Cesena), in modo da non recare disturbo alla manutenzione del corso d'acqua;*
- 11. E' vietato abbandonare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali di risulta delle lavorazioni. A lavori ultimati, nessun ostacolo al deflusso delle acque dovrà essere presente nell'alveo fluviale*
- 12. tutti quei fenomeni pregiudizievoli per l'officiosità idraulica ed eventuali danneggiamenti in*

genere che si dovessero verificare nel tratto di corso d'acqua in questione causati, anche indirettamente, dalla realizzazione di cui all'oggetto, saranno interamente ed esclusivamente a carico della Ditta richiedente che, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, dovrà provvedere al suo ripristino o risarcimento;

13. *L'accesso all'area per l'esecuzione dei lavori è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve dalla pubblica via, con divieto di transito nei restanti tratti fluviali. L'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada è consentito solamente per il necessario all'ispezione e alla manutenzione dei beni;*
14. *è vietato asportare dalle pertinenze idrauliche e demaniali pietrame, ghiaia e ogni altro tipo di materiale inerte;*
15. *i lavori di manutenzione e di pulizia, comprendenti anche il taglio della vegetazione spontanea dell'area in oggetto, a carico del richiedente, si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARSTePC – SETTORE Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Romagna - UFFICIO TERRITORIALE Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena;*
16. *tutte le comunicazioni potranno avvenire a mezzo di:*
 - *posta elettronica ai seguenti indirizzi:*
 - stpc.forlicesena@regione.emilia-romagna.it
 - stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it
 - *comunicazione indirizzata a: AGENZIA per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - SETTORE Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Romagna - UFFICIO TERRITORIALE Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena - Via L. Lucchi n.285 – 47521 Cesena (FC);*
17. *l'interessato è tenuto a consentire, in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena (UTSTPC Forlì-Cesena) e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricati per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'UTSTPC Forlì-Cesena e le imprese da esso incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni dell'interessato qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;*
18. *nessun onere potrà ricadere sull'UTSTPC Forlì-Cesena in relazione all'esercizio dell'autorizzazione idraulica accordata. L'UTSTPC Forlì-Cesena non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali. L'UTSTPC Forlì-Cesena non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area concessa sono a totale carico del Richiedente, restando inteso che l'UTSTPC Forlì-Cesena interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica;*
19. *il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra tra quelle a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, l'autorizzazione non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica; pertanto, competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;*
20. *durante l'esecuzione dei lavori, spetta al richiedente adottare tutte le misure idonee alla sicurezza idraulica, conseguente alla presenza di mezzi o materiali in ambito fluviale, in particolare nel caso di eventi di piena del corso d'acqua o comunque a seguito di emissione da parte di ARPAE Emilia-Romagna/Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione civile*

dell'Allerta idrogeologica-idraulica; sarà cura del richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le operazioni di messa in sicurezza delle opere dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) nelle zone **B1 – B2** e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità;

21. la Ditta autorizzata, nell'esecuzione dei lavori, adotterà e farà adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro, tenendo sollevata l'amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità per infortuni ai lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi;
22. nessun onere potrà ricadere sull'Amministrazione concedente in relazione ai lavori autorizzati;
23. l'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate nonché l'inadempienza colposa, grave o reiterata, comporta la decadenza dall'autorizzazione;
24. il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato in ogni momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;

La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle sopra richiamate norme e, in caso di reiterata violazione, con la revoca dell'autorizzazione.

...omissis”

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

1. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
2. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
3. il mancato pagamento di due annualità di canone;
4. la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato

dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.